

*SCIENZA GIURIDICA E SOCIETÀ DI CAPITALI
NEL PRIMO NOVECENTO ITALIANO,
TRA REALTÀ NAZIONALE E SUGGERIMENTI STRANIERI.
SPUNTI DI RICERCA*

Annamaria Monti
Università Commerciale Luigi Bocconi
annamaria.monti@unibocconi.it

Abstract: Gli studi della *Belle Époque* in materia di diritto societario raggiungono in Italia un alto livello tecnico e culturale, nonostante il ritardo nello sviluppo capitalistico e industriale e meritano senz'altro approfondimenti. In effetti, essi beneficiano a un tempo, per così dire, sia del clima generale di rinnovamento degli studi giuridici in uno Stato liberale alle prese con i molteplici problemi sociali e finanziari dello sviluppo economico, sia della speciale congiuntura di quegli anni, improntati alla più ampia circolazione di uomini, idee e capitali oltre i confini degli Stati.

In particolare, sulla base degli attenti studi già compiuti dalla storiografia sull'evoluzione della disciplina delle società di capitali in Italia, il contributo vorrebbe mettere in luce l'approccio al tema della dottrina commercialistica italiana del primo decennio del Novecento, per cogliere il suo peculiare metodo di analisi e valutare la sua partecipazione al vasto fenomeno d'innovazione e imitazione nel campo del diritto societario, in corso in Europa già dalla seconda metà del XIX secolo.

Parole chiave: Società di capitali (storia); Diritto societario (storia); Diritto commerciale (storia); Dottrina giuridica (XIX-XX secolo); Legislazioni comparate (storia)

Sommario: 1. *Premessa.* – 2. *Diritto societario e realtà economica.* – 3. *L'approccio della dottrina.* – 4. *Conclusioni.*

1. *Premessa.*

The corporation as we know it today is a child of the capitalistic system and the fundamental characteristics of capitalism are the same throughout the countries within the sphere of the Industrial Revolution¹.

Tra l'Otto e il Novecento, la società di capitali, nella forma della società per azioni a responsabilità limitata, diventa il meccanismo cardine di ogni organizzazione economica che voglia dirsi moderna, ossia il volano dell'economia e degli affari: si tratta di un assunto largamente condiviso. Abraham Howard Feller, di formazione ed esperienza internazionale, all'epoca in forze alla Harvard Law School e futuro dirigente del Legal Department delle Nazioni Unite, nel riflettere su di esso, ne deduce la conseguente 'vocazione' transnazionale delle forme giuridiche indispensabili allo sviluppo economico e, in particolare, le reciproche influenze tra sistemi anglosassoni e europei continentali in materia di diritto societario.

Il suo saggio del 1934 è scritto nel clima del New Deal, che avrebbe condotto a un'ampia riforma della legislazione statunitense in tema di società e gruppi d'impresa, nell'intento di regolare puntualmente l'attività economica. Nell'occasione, Feller, dopo che per decenni erano stati gli americani a influenzare e orientare le scelte europee, azzarda l'ipotesi che da un'Europa, provata anch'essa dalle conseguenze della Grande Depressione, possano provenire suggestioni capaci di dar corso a un processo di «cross-fertilization» del diritto societario degli Stati Uniti².

Solo due anni prima era apparso il celeberrimo studio a quattro mani di Adolf A. Berle, eminente giurista e consigliere di Franklin D. Roosevelt, e dell'economista Gardiner C. Means, dal titolo evocativo, «The Modern

¹ A.H. Feller, *The movement for corporate reform: a world-wide phenomenon*, «American Bar Association Journal», 20 (1934), p. 347.

² *Ibidem*, p. 348. Tra gli studi sulla 'americanizzazione' del sistema capitalistico europeo, H.G. Schröter, *Americanization of the European Economy. A compact survey of American economic influence in Europe since the 1880s*, Dordrecht, 2005; Id., *Economic Culture and its Transfer. Americanization and European Enterprise, 1900-2005*, «Revue économique», 58 (2007), pp. 215-230.

Corporation and Private Property», dedicato all'analisi degli sviluppi recenti della grande società commerciale, «unità produttiva dominante» delle organizzazioni industriali capitalistiche come la statunitense³. L'opera avrebbe a sua volta avuto un'eco nei paesi europei, per la portata innovativa, per il metodo d'indagine e per il carattere pionieristico delle tesi espresse, che subito generano dibattiti ancora oggi accesi⁴.

Nella prefazione alla traduzione italiana, a distanza di più di trent'anni dalla prima edizione newyorkese, Berle osserva come al centro si ponga la moderna società per azioni, «un vasto organismo di tipo collettivistico non statale» che aveva cambiato la natura della proprietà, «mettendo il controllo nelle mani della direzione e riducendo gli azionisti all'impotenza», rilevando la diffusione del fenomeno, una specie di «trasformazione inosservata», da entrambe le sponde dell'Atlantico⁵.

Traendo spunto dalle pagine di Feller sul movimento 'globale' di riforma del diritto societario in corso già dalla fine dell'Ottocento, mi pare interessante guardare alla situazione italiana agli inizi del Novecento e agli sviluppi della società per azioni in Italia.

Si avvia, infatti, in età giolittiana, una consistente industrializzazione, soprattutto nei settori strategici della seconda rivoluzione industriale: sorgono imprese di ragguardevoli dimensioni con vari rami d'attività nel campo dell'industria elettrica e chimica e imprese di settori strategici come la siderurgia e la meccanica beneficiano del sostegno dello Stato, attraverso agevolazioni fiscali e creditizie, misure protezioniste e commesse pubbliche. Nell'insieme, le grandi società commerciali del Belpaese si avvalgono

³ A.A. Berle jr., G.C. Means, *The modern corporation and private property*, New York, 1932, reprint 1934.

⁴ Tra l'altro, W.W. Bratton, *Berle and Means reconsidered at the century's turn*, «The Journal of Corporation Law», 26 (2000-2001), 3, pp. 737-770; W.W. Bratton, M.L. Wachter, *Tracking Berle's footsteps: the trail of The modern corporation's last chapter*, «Seattle University Law Review», 33 (2010), 4, pp. 849-875 e bibliografia citata; K. Lipartito, Y. Morii, *Rethinking the separation of ownership from management in American history*, *ibidem*, pp. 1025-1063.

⁵ Solo nel 1966, per i tipi di Giulio Einaudi e con prefazione dello stesso Adolf A. Berle, esce un'edizione italiana: A.A. Berle jr., G.C. Means, *Società per azioni e proprietà privata*, Introduzione di G.A. Brioschi, trad. di G.M. Ughi, Torino, 1966, p. XXIII.

del finanziamento delle banche miste e presto si avviano a costituire 'gruppi' societari di monopolio⁶.

Il capitalismo italiano, prettamente a base familiare⁷ e caratterizzato dalla concentrazione del controllo azionario in poche mani⁸, non è certo quello manageriale statunitense: ciò che qui interessa porre in luce è proprio come nell'Italia liberale si pongano, al pari di altri paesi, questioni legate a una profonda trasformazione economica e sociale in atto, inducendo un necessario ripensamento degli schemi giuridici, di quelli civilistici contrattuali, specialmente legati alla prospettiva 'dominante', e di quelli commerciali di diritto societario.

In particolare, sulla base degli attenti studi già compiuti dalla storiografia sull'evoluzione della disciplina delle società di capitali in Italia, vorrei mettere in luce l'approccio al tema della dottrina commercialistica italiana del primo decennio del Novecento, per cogliere il suo peculiare metodo di analisi e valutare la sua partecipazione al vasto fenomeno d'innovazione e

⁶ «La società anonima, infatti, ha finito per designarsi quale forma meglio adatta a costituire la maggior parte dei più potenti sindacati ... ed a conservarli sotto l'egida della legge»: A. Marghieri, *Prefazione*, in U. Bozzini, *I sindacati industriali*, Milano, 1906, p. X. Sul dibattito degli anni Venti in materia, N. Rondinone, *I gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale*, Milano, 1999, pp. 22 ss. e cf. A. Scialoja, *Le società commerciali, Relazione generale*, in *Progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio*, Milano, 1922, p. 249. Per un quadro d'insieme, F. Amatori, in *La grande impresa, L'industria*, in F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto (cur.), *Storia d'Italia, Annali*, 15, Torino, 1999, pp. 691ss., nonché F. Amatori, A. Colli, *Impresa e industria in Italia. Dall'Unità a oggi*, Venezia, 1999, pp. 43 ss. V. inoltre V. Castronovo, *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, nuova ed., Torino, 2006, pp. 5 ss.

⁷ F. Amatori, *Italy: The tormented rise of organizational capabilities between government and families*, in *Big business and the wealth of nations*, in A.D. Chandler Jr., F. Amatori, T. Hikino (ed.), Cambridge, 1997, pp. 246-276. Cf. anche F. Amatori, A. Colli, *Models of Entrepreneurship in a Latercomer Country: Italy*, in *Country Studies in Entrepreneurship. A Historical Perspective*, Y. Cassis, I. Pepelasis Minoglou (ed.), Palgrave Macmillan, 2006, pp. 129-148.

⁸ F. Amatori, A. Colli, *European Corporations: Ownership, Governance, Strategies and Structures. A Review of Five Countries: United Kingdom, Germany, France, Italy and Spain*, in *The European Enterprise. Historical Investigation into Future Species*, H.G. Schröter (ed.), Berlin – Heidelberg, 2008, pp. 23-36. Per i profili giuridici rinvio a F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, pp. 213 ss.

imitazione nel campo del diritto societario, evocato da Feller e in corso in Europa già dalla seconda metà del XIX secolo⁹.

2. *Diritto societario e realtà economica.*

Al volgere del XIX secolo lo sviluppo economico dei diversi paesi europei, seppur di diverso tenore e avanzamento, reclama una disciplina aggiornata e competitiva per le società commerciali. Specialmente le società di capitali richiedono una normativa idonea a fronteggiare mutate condizioni, determinate dall'affermarsi delle strutture capitalistiche e dalla concorrenza a livello internazionale.

Idee e principi per un'efficace organizzazione societaria travalicano i confini degli Stati, come ben illustra Feller nelle sue note critiche: per ciò che concerne la disciplina delle società per azioni non ci sarebbero ostacoli a un continuo, inevitabile confronto e scambio, tant'è che si superano barriere linguistiche e istituzionali, nonché diversità di metodi giuridici e di forme legali. Di fronte a una «globalizzazione» dei modelli societari, si stempererebbe la stessa classica contrapposizione tra *Civil Law* e *Common Law*¹⁰, che pure si manifesta nelle diverse terminologie e classificazioni impiegate¹¹.

In Europa continentale, i primi passi verso una normativa efficiente sono segnati, come noto, dalla legge francese del 1867 sulle società di

⁹ Cf. J. Hilaire, *Le comparatisme en matière commerciale au XIXème siècle*, «Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique» (1991), pp. 127-142. Per l'Italia, il riferimento è agli Autori della scuola 'vivantiana': A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, RDC (1911), I, in part. pp. 300-302; G.P. Chironi, *Il Diritto Commerciale e gli studi del Prof. Cesare Vivante*, ora in Id., *Studi e questioni di diritto civile*, vol. I, Torino, 1914, pp. 90-95; T. Ascarelli, *La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti*, «Rivista delle Società» (1960), in part. pp. 2-7. Cf. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico*, Milano 2002, pp. 65 ss., nonché R. Teti, *Codice civile e regime fascista: sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, pp. 44 ss.

¹⁰ Feller, *The movement for corporate reform* (nt. 1), p. 347. Cf. comunque, per una prospettiva di *business history*, complementare e necessaria per comprendere i diversi profili giuridici dell'organizzazione societaria di un'impresa, F. Amatori, *Imprenditorialità*, in Id., *La storia d'impresa come professione*, Venezia, 2008, pp. 505-543.

¹¹ R.B. Schlesinger, H.W. Baade, P.E. Herzog, E.M. Wise, *Comparative Law*, VI ed., New York, 1998, pp. 887-889. Cf. anche U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1998, *passim*.

capitali, che a sua volta si pone sulla scia di riforme societarie britanniche di poco precedenti. La disciplina transalpina è il frutto della giurisprudenza pluridecennale del Consiglio di Stato e giunge al compimento di un percorso complesso che sfocia nell'abolizione dell'autorizzazione governativa per la costituzione delle società anonime, già imposta dal *Code de commerce*¹².

Da quel momento si apre un'epoca nuova per le società per azioni in Francia, ormai avviate, pur tra esitazioni e perplessità, a essere concepite quali persone morali, cioè istituzioni, organismi collettivi, non più come 'contratti' tra i soci¹³. Tuttavia, ancora a metà del Novecento, Georges Ripert, ripercorrendo le tappe 'giuridiche' dello sviluppo capitalistico francese in connessione con i fatti economici e soffermandosi sulle società di capitali, riflette sulle aporie di quel sistema, che richiederebbe nuove categorie giuridiche, innanzitutto una rinnovata definizione di proprietà, adatta all'esercizio dell'attività d'impresa¹⁴.

Con riguardo all'Italia, il clima sociale, economico e politico del Regno all'indomani dell'Unificazione è senza dubbio orientato in una prospettiva agricola e proprietaria e le società di capitali si costituiscono solo con un'autorizzazione governativa¹⁵. Il cambiamento giunge nel 1882: la scelta

¹² A. Lefebvre-Teillard, *La société anonyme au 19ème siècle: du Code de Commerce à la loi de 1867. Histoire d'un instrument juridique du développement capitaliste*, Paris, 1985; J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, Paris, 1986, pp. 208 ss. Cf. inoltre E. Richard (dir.), *Droits des affaires. Questions actuelles et perspectives historiques*, Rennes, 2005, pp. 354 ss e passim; J.-P. Alline, *Le développement du droit commercial en dehors du Code et l'influence des droits étrangers 1807-1925*, in C. Saint-Alary-Houin (dir.), *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après? État des lieux et projections*, Toulouse, 2009, pp. 84 ss., nonché i saggi confluiti in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Pref. di A. Lefebvre-Teillard, Milano, 2008. Di recente, J.W. Flume, *Law and Commerce. The Evolution of Codified Business Law in Europe*, «Comparative Legal History», 2014, 2 (1), pp. 45-83.

¹³ Hilaire, *Introduction historique* (nt. 12), pp. 239-242.

¹⁴ G. Ripert, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, 1946, pp. 274 ss. Sulle vicende tedesche, F.A. Mann, *The new German company law and its background*, «Journal of Comparative Legislation and International Law» 19 (1937), 4, pp. 220-238.

¹⁵ A. Padoa Schioppa, *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, ora in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, in part. pp. 149 ss.; F. Ranieri, *Gesellschaftsrecht*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrg. von H. Coing, III, 3, München, 1986, pp. 3261-3276.

per una sostanziale libertà nella costituzione delle anonime è preparata e meditata ben oltre i tredici anni necessari per la compilazione del nuovo Codice di Commercio¹⁶.

Il codice Mancini, ispirato alle più recenti legislazioni straniere (dall'inglese del 1864, dalla francese del 1867, da quella belga del 1873), propone scelte originali ed è salutato con entusiasmo: giudizi molto positivi, come quello di Tullio Ascarelli¹⁷, saranno ribaditi nei decenni successivi. Tuttavia, ben presto il codice stesso mostra alcuni limiti, proprio quando l'Italia è investita dalla rivoluzione industriale, in quegli stessi anni Ottanta¹⁸. Così, a partire già dal 1894-95, iniziano a mettersi all'opera commissioni di riforma, soprattutto impegnate nella materia societaria e nella fallimentare.

Ricerche approfondite illustrano l'*iter* dei vari lavori che si susseguono, soffermandosi in modo specifico sui progetti di codice di commercio del 1922 e del 1925, ben evidenziando anche il prevalente atteggiamento della scienza giuridica italiana otto e novecentesca, incline a valorizzare il ruolo dell'assemblea, piuttosto che del consiglio di amministrazione, in un disegno di difesa di una tipica concezione di democrazia azionaria o «assembleare»¹⁹.

E ciò porta inevitabilmente a uno 'scontro' con il ceto imprenditoriale: i giuristi, soprattutto gli accademici, reclamano strette misure di protezione

¹⁶ A. Padoa Schioppa, *La genesi del codice di commercio del 1882*, ora in Id., *Saggi* (nt. 15), pp. 157-203.

¹⁷ Ascarelli, *La dottrina commercialistica* (nt. 9), p. 2: il codice del 1882 si sarebbe dimostrato un «efficace strumento di progresso economico fino alla crisi che seguì la prima guerra europea».

¹⁸ Padoa Schioppa, *La genesi* (nt. 16), pp. 201-202.

¹⁹ P. Ungari, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974, pp. 61 ss.; F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976, ed. 1993, pp. 149 ss., nonché spec. A. Padoa Schioppa, *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, ora in Id., *Saggi* (nt. 15), pp. 205-259, in part. pp. 213 ss.; Id., *La normativa sulle società per azioni: proposte e riforme, un concerto a più voci (1882-1942)*, in *Tra imprese e istituzioni. 100 anni di Assonime*, Roma – Bari, 2010, vol. 4, *La società per azioni*, in part. pp. 7 ss. Cf., inoltre, G. Ferri, *La disciplina delle società nel codice di commercio del 1882* e G. Cottino, G. Minervini, *Le società per azioni a cento anni dal codice di commercio, in 1882-1892. Cento anni dal codice di commercio*, Milano, 1984, pp. 91 ss.

per azionisti e creditori; gli uomini d'affari e le imprese, invece, si battono per una disciplina che consenta una gestione più libera delle società da parte degli amministratori²⁰.

Gli sforzi riformistici non sono coronati dal successo nel breve periodo e, dunque, la disciplina societaria sancita nel codice del 1882 rimane in vigore fino al 1942, rappresentando «l'inquadratura giuridica del nostro sviluppo industriale e commerciale nel periodo che potremmo chiamare 'giolittiano' della nostra storia»²¹. Fanno eccezione alcune leggi speciali promulgate sotto il fascismo, negli anni Venti e Trenta, sollecitate dall'esigenza di far fronte agli esiti del crollo di Wall Street del 1929 e rispondenti altresì alla volontà del regime di controllare gli investimenti e, più in generale, l'attività economica²².

Ciò che tuttavia sembra soprattutto qui rilevante è l'intenso dibattito dottrinale che si produce: «[...] ognuno sa che la società per azione è la forma che ormai s'impone per esercitare le più grandi imprese commerciali e industriali», scrive già agli inizi degli anni Novanta dell'Ottocento uno dei massimi protagonisti di quel fermento scientifico, il giurista toscano Angelo Sraffa, ben consapevole della complessità del contesto in cui si inserisce la discussione, degli 'squilibri' generati da un mercato libero e senza regole e delle necessarie 'precauzioni' da prendere innanzi al sorgere della grande impresa²³.

²⁰ Sulla continua ricerca di un equilibrio tra liberismo e controllo societario, Padoa Schioppa, *La normativa sulle società per azioni* (nt. 19), *passim*. Cf. anche R. Teti, *Imprese, imprenditori e diritto*, in *L'industria* (nt. 6), spec. pp. 1250 ss.

²¹ Ascarelli, *La dottrina commercialistica* (nt. 9), p. 2.

²² G. Toniolo, F. Salsano, *Da Quota 90 allo Sme*, in *Tra imprese e istituzioni. 100 anni di Assonime* (nt. 19), vol. 1, spec. pp. 23-73, nonché, per i profili giuridici e di diritto societario, Ungari, *Profilo storico* (nt. 19), pp. 100 ss.; Teti, *Imprese, imprenditori e diritto* (nt. 20), pp. 1257 ss.; ampiamente, Padoa Schioppa, *La normativa sulle società per azioni* (nt. 19), pp. 52 ss.

²³ A. Sraffa, *Il congresso internazionale delle società per azioni tenuto a Parigi nel 1889*, estratto da «Archivio giuridico», 1890. Cf. A. Monti, *Angelo Sraffa. Un 'antiteorico' del diritto*, Milano, 2011, nonché C. Ciancio, *Les congrès internationaux de droit commercial: un réseau de commercialistes européens à la recherche d'un droit uniforme*, in T. Le Yoncourt, A. Mergey et S. Soleil (dir.), *L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux*, Rennes, 2014, pp. 253 ss.

Anche altri attori giocano un ruolo importante nell'elaborazione di proposte di riforma del diritto societario²⁴. Accanto alle Camere di Commercio, un'influenza non trascurabile, se non altro per la consistenza degli interessi economici di cui sono portavoce (e che le sorreggono), spetta a due nuove associazioni, fondate entrambe nel 1910, Assonime, l'associazione delle società anonime, e Confindustria, l'associazione degli industriali²⁵.

I temi in discussione riecheggiano quelli in esame anche altrove²⁶, in Europa e in America²⁷: sono la disciplina delle società e la loro gestione; i poteri dell'assemblea; le diverse tipologie di azioni e i diritti di voto; l'emissione di obbligazioni; ruolo e responsabilità degli amministratori; le regole da seguire nella redazione dei bilanci; le conseguenze del fallimento delle società e, non da ultimo, la pressione fiscale, che è il fulcro della prima 'campagna' di Assonime²⁸.

Un ambiente non rarefatto, bensì dinamico, diventa sede privilegiata del dibattito, in una continua tensione tra le leggi in vigore, le prassi diffuse e i rapidi cambiamenti della vita economica. Quanto all'angolo di osservazione prescelto, cioè la prospettiva della dottrina giuridica, è indubbia nei giuristi italiani una spiccata propensione ad allargare lo sguardo alle esperienze straniere, alla ricerca delle migliori soluzioni sperimentate all'estero per risolvere i problemi nazionali²⁹.

²⁴ V. gli *Atti del I Congresso Nazionale delle Società economiche*, Seconda Sessione, ottobre 1893, Torino, 1894.

²⁵ Padoa Schioppa, *La normativa sulle società per azioni* (nt. 19), *passim*. Sulla storia di Assonime, oltre a *Cinquant'anni di vita della Associazione fra le Società italiane per Azioni*, Roma, 1961, v. ora *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime* (nt. 19), 6 voll.

²⁶ Cf. per esempio il resoconto del *Congresso internazionale delle società per azioni tenuto a Bruxelles (settembre 1910)*, RDC (1910), I, pp. 831-832. A livello nazionale, v. tra l'altro gli *Atti del primo congresso nazionale delle società anonime. Torino, 11,12,13 giugno 1911*, Torino, 1912. Cf. inoltre C. Vivante, *Ragioni della riforma*, in *Progetto preliminare* (nt. 6), pp. 198-199.

²⁷ Non solo negli Stati Uniti: cf., tra l'altro, Ph.J. Eder, *Company Law in Latin America*, «Notre Dame Lawyer», 27 (1951-52), pp. 5-42.

²⁸ A. Pedone, *Il contributo di Assonime alla formulazione della politica tributaria*, in *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime* (nt. 19), vol. 3, *Imposte e sviluppo economico*, pp. 5 ss.

²⁹ Sul ruolo della scienza gius-commercialistica del primo Novecento, A. Padoa Schioppa,

Questa tendenza, d'altronde, si era già consolidata nei decenni precedenti di fine Ottocento e si accentua per i cultori del diritto commerciale proprio per la crescente dimensione transnazionale delle relazioni economiche, per l'espansione degli scambi commerciali e per l'incremento della circolazione di capitali durante la *Belle Époque*.

Il fenomeno, a livello economico, è certo più spiccato fuori dall'Italia e tuttavia è sensibile anche qui³⁰: in via generale, il carattere 'cosmopolita' di quella stagione pare riflettersi anche sul diritto societario, che accentua la sua già naturale propensione internazionale. I giuristi, da parte loro, perseverano nell'atteggiamento di apertura alle diverse esperienze giuridiche, specialmente a quelle dell'Europa continentale.

Si è d'altronde messo in luce come, non per caso, quella stessa *Belle Époque* sia anche la culla di nuove dottrine sulla comparazione giuridica: il primo congresso di diritto comparato si tiene, infatti, a Parigi, nel 1900, in occasione dell'*Exposition Universelle*³¹.

3. *L'approccio della dottrina giuridica italiana.*

Per citare ancora il saggio di Feller, sembra proprio che nei primi decenni del secolo XX il diritto commerciale diventi il nuovo diritto comune del mondo civilizzato. Il diritto societario, in particolare, segue questa linea evolutiva perché i vari sistemi economici e il mondo degli affari richiedono regole 'standard', per essere più dinamici ed efficienti. Si prediligono, quindi, anche studi di taglio 'comparatista'³².

Sulle fonti del diritto dell'economia in prospettiva storica, in L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (ed.), *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi, Omaggio a Piergaetano Marchetti*, Milano, 2010, pp. 796-797.

³⁰ Castronovo, *Storia economica d'Italia* (nt. 6), pp. 107 ss.; G. Toniolo, *Storia economica dell'Italia liberale*, Bologna, 1988, pp. 159 ss.

³¹ C. Petit, *Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la Belle Epoque*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2001, pp. 53 ss. Per ulteriori riferimenti, rinvio a M. Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, 2010, in part. pp. 246-247. Cf. comunque K. Zweigert, H. Kötz, *Introduzione al diritto comparato*, I, *Principi fondamentali*, Milano, 1992, pp. 68-70.

³² Tra l'altro, W. Hallstein, *Die Aktienrechte der Gegenwart. Gesetze und Entwürfe in rechtsvergleichender Darstellung*, Berlin, 1931.

Le regole, tuttavia, non necessariamente sono di provenienza legislativa, anzi, lo sviluppo della disciplina delle società commerciali è legato soprattutto alle prassi, agli usi commerciali e all'opera della giurisprudenza.

Nel quadro di riferimento internazionale, che va dalle *incorporated companies* anglosassoni alle *anonymes* francesi e alle *Aktiengesellschaften* tedesche, le società di capitali italiane vivono una realtà un po' differente, determinata dal ritardo e dalle peculiarità dello sviluppo industriale nel paese. Come accennato, al primo avvento delle imprese e di un sistema di banche miste grazie all'apporto di capitali stranieri, il diritto societario italiano è lontano dal poter soddisfare le necessità di industriali e investitori in un'economia che «tende verso la concentrazione dei capitali» stessi³³.

Da più punti di vista, la questione appare complicata, per l'intrecciarsi di interessi diversi:

L'Istituto delle Società anonime è fra i più tormentati del codice; appena l'opera legislativa è promulgata, comincia l'opera corrosiva degli uomini d'affari, degli avvocati che con proteiforme finezza raggirano il precetto legislativo³⁴.

Tra gli autori che si dedicano allo studio di questi temi spicca il nome già citato di Angelo Sraffa, autore di due volumi in materia societaria a fine Ottocento, *La liquidazione delle società commerciali*, edito a Firenze nel 1891 e *Il fallimento delle società commerciali*, apparso presso gli editori fiorentini Cammelli nel 1897, nonché di un considerevole numero di saggi in materia lungo i primi quattro decenni del Novecento³⁵.

In proposito è interessante che Raymond Saleilles³⁶, apprezzato nel Regno soprattutto per i saggi su dottrina e legislazione tedesche e ricorda-

³³ C. Vivante, *Per la riforma delle società anonime*, RDC (1913), I, p. 149.

³⁴ C. Vivante, *Un progetto di legge sulle società anonime*, RDC (1905), I, p. 212.

³⁵ Monti, *Angelo Sraffa* (nt. 23), spec. pp. 85 ss. e 160 ss.

³⁶ P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 193-261 e in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2008, pp. 269-337; Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato* (nt. 31), spec. pp. 227 ss. Cf. inoltre A. Aragoneses, *Recht im Fin de siècle. Briefe von Raymond Saleilles an Eugen Huber (1895-1911)*, Frankfurt am Main, 2007, nonché F. Audren, C. Chêne, N. Mathey et A. Vergne (dir.), *Raymond Saleilles et au-delà*, Paris, 2013.

to, nel 1912, sulle pagine della *Commerciale* quale «fondatore della moderna scuola francese di diritto comparato»³⁷, lodi nel 1891 gli studi di Sraffa³⁸, presentando in una sede editoriale prestigiosa, le *Annales de droit commercial* di Thaller³⁹, il ventiseienne collega italiano quale giovane autore già noto per i suoi eccellenti contributi di diritto commerciale.

Angelo, a giudizio del giurista borgognone, sembra aver compreso l'importanza pratica di ciò che Saleilles chiama «les données générales» del diritto comparato, cui ricorre correntemente, per affrontare l'interpretazione di una legislazione speciale, quale quella italiana di diritto commerciale, riuscendo a trarre conseguenze pratiche dallo studio dei diritti e della scienza giuridica stranieri, per ampliare la portata delle leggi nazionali⁴⁰.

L'autorevole professore transalpino, nel 1891, apprezza l'ampiezza di respiro dell'opera di Sraffa, che non risparmia lo studio né della dottrina, né della giurisprudenza, nazionali e estere, non limitandosi a una semplice contrapposizione di tesi differenti, ma tentando sempre di cogliere il senso delle rispettive scelte, per trarne insegnamenti utili alla soluzione dei problemi concreti del diritto italiano⁴¹.

³⁷ Raymond Saleilles, RDC (1912), I, p. 316.

³⁸ Sulla recensione di Saleilles a Sraffa, che in realtà prende subito la via di un saggio sulla metodologia del diritto comparato, A. Somma, *Giochi senza frontiere. Diritto comparato e tradizione giuridica*, «Boletín Mexicano de Derecho Comparado» (2004), pp. 169-205; A. Aragonese, «Au-delà du Code civil mais par le Code civil». Raymond Saleilles (1855-1912) y la lucha por el derecho comparado, Girona, 2006, nonché Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato* (nt. 31), in part. pp. 227 ss.; Monti, *Angelo Sraffa* (nt. 23), pp. 89-90.

³⁹ J.-L. Halpérin, Thaller Edmond-Eugène, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), *Dictionnaire historique des juristes français: (XIIe-XXe siècle)*, Paris, 2008, p. 735; Ph. Nelidoff, *La naissance de la doctrine commercialiste au XIXe siècle*, in *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après?* (nt. 12), p. 51 e pp. 55-56; F. Garnier, *Edmond-Eugène Thaller (1851-1918) et les annales de droit commercial*, in N. Hakim, F. Melleray (dir.), *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle*, Paris, 2009, pp. 159 ss.; F. Garnier, *De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française à la fin XIXe siècle et au début XXe siècle*, «Quaderni fiorentini» 41 (2012), spec. pp. 313 ss.

⁴⁰ R. Saleilles, *Contribution à l'étude des méthodes juridiques. A propos d'un Livre de M. A. Sraffa. (La Liquidazione delle società commerciali)*, «Annales de droit commercial français, étranger et international» (1891), pp. 217 ss.

⁴¹ *Ibidem*, p. 218.

Lo stesso Sraffa, in anni successivi, continua a interessarsi alle legislazioni, alla giurisprudenza, alle consuetudini e usi commerciali stranieri, ma – è doveroso precisarlo – nonostante le lodi ricevute da Saleilles, non per sviluppare un metodo di studio propriamente ‘comparatista’, bensì quale ausilio indispensabile per individuare le riforme più adatte per la legislazione nazionale italiana.

Il diritto comparato non è tra i suoi interessi, anzi, decenni dopo, a capo della sezione di Diritto Privato dell’Enciclopedia Treccani, avrà modo di spiegare come la legislazione comparata fosse sempre stata lontana dalle sue corde⁴², ben distinguendo l’uso diffuso tra i giuristi di servirsi della legge straniera per illustrare e interpretare la legge italiana, dall’elaborazione e impiego di una metodologia comparatista, che implica, tra l’altro, un approfondito lavoro di scavo e una conoscenza non comune del contenuto dei diritti stranieri⁴³.

Al di là dei contributi pur fondamentali di Sraffa, in Italia il maestro riconosciuto e indiscusso del diritto societario è all’epoca Cesare Vivante⁴⁴ ed è noto come proprio la *Commerciale*, diretta da Sraffa e Vivante dal 1903 al 1937, raccolga gli autori attorno a un progetto comune di ‘sistemazione e rinnovamento’ del diritto commerciale⁴⁵ e sia uno dei fogli periodici

⁴² Così scrive a Ugo Spirito, il 30 maggio 1930: «Caro Spirito, la legislazione comparata ... mi fu sempre nemica per una intuizione quasi geniale. [...]», in Istituto della Enciclopedia italiana, Archivio Storico, Fondo Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, 1925-1939, serie III, Materiali redazionali, sottoserie 1, Corrispondenza 1925/01/29 – 1939/11/25, fasc. «Angelo Sraffa».

⁴³ Angelo Sraffa a Giovanni Gentile, 22 giugno 1927, *ibidem* e cf. Monti, *Angelo Sraffa* (nt. 23), pp. 238-239. V. anche l’analoga posizione da lui sostenuta in seno al consiglio della facoltà giuridica di Torino qualche anno prima, quando in discussione era l’approvazione di un corso di legislazione comparata, in Archivio storico dell’Università di Torino, *Registro dei verbali delle sedute del consiglio di facoltà dal 24 gennaio 1917 al 23 dicembre 1927*, Adunanza 3 maggio 1920, spec. pp. 98-99.

⁴⁴ Cf. sopra, nt. 9 e v. l’introduzione di A. Rocco agli *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, Roma 1931, I, pp. XIII-XIX. Sul maestro veneziano v. ora A. Sciumè, *Cesare Vivante*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Enciclopedia italiana, Ottava appendice, Roma, 2012, pp. 446 ss.

⁴⁵ C. Vivante, A. Sraffa, *Il nostro programma*, RDC (1903), I, pp. I-II. Sulla *Rivista*, G. Castellano, *Le riviste giuridiche italiane fra le due guerre: I. La «Rivista del diritto commerciale»*,

dal carattere più spiccatamente 'internazionale', anzi, cosmopolita, sebbene non si tratti di un periodico di diritto comparato⁴⁶.

Cionondimeno, tra i più giovani collaboratori si annoverano giuristi (di diverso calibro) che nutrono un sincero interesse per la comparazione giuridica. Fin dai primi numeri, si segnalano i contributi di Mario Sarfatti, che si specializza in diritto inglese ed è apprezzato, tra l'altro, da Edouard Lambert⁴⁷; dalla seconda metà degli anni Venti, quelli di Mario Rotondi, membro del comitato di redazione⁴⁸. Entrambi si formano nell'ambiente della *Rivista*, diventata una sorta di *pépinière* di giuristi di vaglia e di cultori di nuove branche del diritto⁴⁹.

Tornando al tema più generale dell'approccio della dottrina al diritto societario, se si scorrono gli indici delle prime annate della stessa *Commerciale*, scelta in queste pagine come riferimento per il suo ruolo 'trainante' nei dibattiti di una scienza giuridica attenta ai problemi dell'attualità, ci si avvede di come la complessità della realtà economica e sociale italiana si riverberi nella stessa scelta dei contenuti.

Il primo numero, in particolare, lo si è già notato, si apre proprio con un ricco contributo di Vivante, aperto alle esperienze straniere e alla storia,

«Politica del diritto» (1972), pp. 873-917; B. Libonati, *Premessa*, in B. Libonati, L. Farenga, U. Morera, G.L. Brancadoro, *La Rivista di diritto commerciale (1903-1922)*, «Quaderni Fiorentini» 16 (1987), pp. 343-348; P. Marchetti, *L'eredità di Angelo Sraffa*, in P. Marchetti, M.A. Romani (dir.), *Angelo Sraffa*, Milano, 2009, pp. 125 ss. e 131 ss., nonché Monti, *Angelo Sraffa* (nt. 23), spec. pp. 220 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴⁶ A. Gambaro, *I primi anni della Rivista di diritto commerciale: comparazione e cosmopolitismo giuridico*, in *La comparazione giuridica* (nt. 31), pp. 39-52.

⁴⁷ Per esempio, in materia societaria, M. Sarfatti, *Sulla validità o invalidità della cessione del diritto di voto nelle assemblee di società anonime nell'America del Nord*, RDC (1911), I, pp. 71-75. Su questo giurista più noto all'estero che in patria, A. Monti, *Alla scoperta del diritto anglo sassone: il contributo di Mario Sarfatti (1876 – 1962) alla comparazione giuridica*, in M.G. di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del "Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)"*, Milano, 2013, pp. 589-623.

⁴⁸ U. Santarelli, «Un illustre (e appartato) foglio giuridico» la *Rivista di diritto privato (1931-1944)*, «Quaderni Fiorentini» 16 (1987), pp. 665-715; A. Padoa Schioppa, *Ricordo di Mario Rotondi*, in *La comparazione giuridica* (nt. 31), pp. 5-8; Marchetti, *L'eredità di Angelo Sraffa* (nt. 45), *passim*.

⁴⁹ Gambaro, *I primi anni della Rivista di diritto commerciale* (nt. 46), pp. 45-47.

sul tema spinoso, eppure cruciale, della personalità giuridica delle società commerciali⁵⁰, che ritornerà sulle pagine della *Rivista*, a più riprese, con interventi dai toni diversi e spesso discordi tra loro⁵¹, proprio perché si tratta di uno degli snodi essenziali attorno ai quali si disputa il funzionamento non solo delle società stesse, ma del sistema creditizio e industriale nel suo complesso⁵².

A titolo d'esempio, nel 1910 compare sia un saggio sulle dottrine tedesche in merito alla personalità giuridica e all'autonomia patrimoniale delle società per azioni, curato da Francesco Ferrara⁵³, sia una recensione di Chironi alle lezioni sulle persone giuridiche di Saleilles⁵⁴: l'attenzione alla natura giuridica delle società commerciali si coniuga, ancora una volta, con l'interesse per gli insegnamenti stranieri.

In sintesi, ciò che da molti degli scritti del periodo sembra emergere, oltre a uno sforzo di inquadramento dogmatico, è la volontà di promuovere una riforma delle anonime in cui norme severe a tutela di soci e minoranze, per esempio nella redazione dei bilanci, si coniughino con regole atte a favorire l'afflusso di capitali alle società stesse, dati gli intrecci finanziari tra banche e imprese tipici dello sviluppo industriale italiano⁵⁵.

⁵⁰ C. Vivante, *La personalità giuridica delle Società commerciali*, RDC (1903), I, pp. 1-22.

⁵¹ Per i contributi di Ferrara, Carnelutti, Bonelli e Manara, L. Farenga, *Società*, in Libonati, Farenga, Morera, Brancadoro, *La Rivista* (nt. 45), pp. 349-354.

⁵² T. Ascarelli, *Principi e problemi delle società anonime*, ora in Id., *Saggi giuridici*, Milano, 1949, in part. pp. 354 ss.; G. Scalfi, *L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato*, Milano, 1968, pp. 74 ss. Cf. anche F. Galgano, *Persona giuridica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XIII, Torino, 1995, pp. 392-407; I. Birocchi, *Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XIII, Torino, 1995, pp. 407-420; G. di Renzo Villata, *Personae e famiglia nel diritto medioevale e moderno*, *ibidem*, spec. pp. 484-492.

⁵³ F. Ferrara, *La personalità giuridica delle società di commercio*, RDC (1910), I, pp. 13-39 e 94-121.

⁵⁴ G.P. Chironi, *Personalità e persona giuridica. (A proposito di un lavoro recente: Saleilles, De la personnalité juridique, Paris, Rousseau, 1910)*, RDC (1910), I, pp. 908-916. Sul dibattito nella Francia della Terza Repubblica e per il contributo di Saleilles, Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato* (nt. 31), pp. 418 ss.

⁵⁵ In questo senso le osservazioni di Teti, *Imprese, imprenditori e diritto* (nt. 20), pp. 1250-1254, con specifico riferimento all'acceso dibattito sull'abolizione delle azioni al portatore,

In questo scenario, mi pare meritevole di attenzione un saggio di Vivante sul regime giuridico delle società straniere operanti in Italia, problema di «grande importanza per la difesa degli interessi morali ed economici del nostro paese» in un'economia aperta.

La società di capitali è qui definita un istituto 'bifronte' «che ha un'attività giuridica interna cogli azionisti, ed una esterna per tutti gli affari della sua impresa». Occorre perciò distinguere e, seguendo la lettera del Codice Mancini, prendere in considerazione «i rapporti emergenti dall'esercizio della sua impresa», per determinare se la società debba disciplinarsi secondo la legislazione italiana⁵⁶.

Chiaro è lo sforzo – per molti versi nuovo e foriero di ulteriori sviluppi – di tener conto delle funzioni assolte dalla società per azioni nella realtà economica, senza perdere di vista i diritti dei soci. Altrettanto palese è uno spirito 'nazionalistico', di difesa, che pare in contrasto con le tendenze cosmopolite cui si è fatto cenno, eppure è altrettanto tipico degli anni che precedono la Grande Guerra.

Nell'arco di tempo in esame, la *Commerciale* accoglie dunque una pluralità di voci diverse: nel 1915 – per citare una nota redazionale non firmata e tuttavia particolarmente significativa – circa la relazione alla Camera dei Deputati di Antonio Scialoja sul progetto ministeriale di riforma delle maggioranze necessarie per l'emissioni di obbligazioni e il diritto di recesso degli azionisti nei casi di aumento di capitale o di fusione delle società per azioni, «un episodio della lotta delle imprese commerciali per il loro sviluppo»⁵⁷, se ne sottolinea, da un lato, il richiamo al continuo progresso delle riforme estere in campo societario, cui l'Italia dovrebbe adeguarsi; dall'altro, «un certo carattere nazionale nella legge sulle società»⁵⁸.

4. *Conclusioni.*

Gli studi della *Belle Époque* in materia di diritto societario raggiungono in Italia un alto livello tecnico e culturale, nonostante il ritardo nello

nonché pp. 1257 ss. Cf. comunque Vivante, *Per la riforma delle società anonime* (nt. 33), pp. 152 ss.

⁵⁶ C. Vivante, *Le società estere*, RDC (1910), I, pp. 1-12.

⁵⁷ *Modificazioni agli art. 158 e 172 del cod. di comm.*, RDC (1915), I, pp. 173-176.

⁵⁸ *Ancora le modificazioni al regime delle società per azioni*, RDC (1915), I, pp. 257-259.

sviluppo capitalistico e industriale e meriterebbero senz'altro puntuali approfondimenti⁵⁹. In effetti, beneficiano a un tempo, per così dire, sia del clima generale di rinnovamento degli studi giuridici in uno Stato liberale alle prese con i molteplici problemi sociali e finanziari dello sviluppo economico, sia della speciale congiuntura di quegli anni, improntati alla più ampia circolazione di uomini, idee e capitali oltre i confini degli Stati.

In tale contesto si conferma il ruolo preminente della *Commerciale*: i giuristi coinvolti in quell'ambizioso progetto editoriale entrano nella cerchia di Sraffa e di Vivante ove si sperimenta un metodo di lavoro aperto alle suggestioni straniere. Ci si confronta con colleghi di altri paesi, se ne leggono e discutono teorie e proposte: la conoscenza di ciò che si pratica e s'insegna fuori dai confini nazionali è ritenuta essenziale per mantenere il dibattito all'altezza delle esigenze del paese.

In riferimento al diritto societario, chiaro è l'intento di vigilare alla tutela della parti 'deboli', senza tuttavia dimostrare insensibilità per le esigenze finanziarie e di gestione delle anonime ovvero ignoranza per la reale situazione del capitalismo italiano. Se poi la comparazione giuridica non è – consapevolmente – nell'orizzonte della *Rivista*, l'analisi dei temi del diritto societario non prescinde da un'ampia prospettiva critica, 'comparatista' forse, ma in senso a-tecnico, capace comunque di tenere insieme prassi, lezioni provenienti da altri paesi (soprattutto dell'Europa continentale), precedenti esperienze storiche, sempre privilegiando i problemi dell'attualità, con una punta di 'nazionalismo'⁶⁰.

ABBREVIAZIONI

RDC «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», dal 1910 «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni»

⁵⁹ Sugli 'orizzonti' del diritto societario italiano nel secondo dopoguerra, P. Marchetti, *Diritto societario e disciplina della concorrenza*, in F. Barca (cur.), *Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi*, Roma, 1997, pp. 467-499; P. Marchetti (cur.), *La mancata riforma e le riforme delle società azionarie nel secondo dopoguerra*, in *Tra imprese e istituzioni. 100 anni di Assonime* (nt. 19), pp. 87 ss.

⁶⁰ Quello stesso atteggiamento 'nazionalista' ispirerà poi il progetto di codice di commercio del 1922: sul rifiuto di un'imitazione «fedele di istituti vigenti in paesi di tradizioni e di costumi diversi» e sulla necessaria «autonomia nazionale del pensiero legislativo in materia di società», A. Scialoja, *Le società commerciali* (nt. 6), pp. 224-226.